

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)
Agosto 2011 - Gennaio 2012**

Contratti della pubblica amministrazione – Promotore finanziario

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2012, n. 1, pres. P. de Lise, est. R. de Nictolis

In tema di project financing, il provvedimento di scelta del promotore (anche quando si tratti di infrastrutture strategiche previste dall'art. 175 del d.lgs 163/2006, come modificato dall'art. 41, comma 5-bis, del d.l. n. 201/2011, inserito dalla legge di conversione n. 214/2011) è un atto immediatamente e autonomamente lesivo per i concorrenti non prescelti, che non possono dunque dedurre i suoi vizi quando termina il successivo sub procedimento di aggiudicazione della concessione.

[Link al testo sentenza](#)

L'Adunanza Plenaria, a seguito del deposito della rinuncia all'atto di appello, ha enunciato il principio di diritto - di cui alla massima – 'nell'interesse della legge', ai sensi dell'art. 99, comma 5, del Codice del processo amministrativo.

Il medesimo art. 99, comma 5 (come l'art. 363 del Codice di procedura civile sui poteri della Corte di Cassazione), è ispirato all'esigenza di uniformare la giurisprudenza e di ridurre le relative oscillazioni, valorizzando la funzione di nomofilachia del Consiglio di Stato.

La sentenza massimata ha svolto un approfondito excursus della normativa sul project financing, applicando i principi processuali riguardanti l'impugnazione degli atti emessi nel corso di un procedimento suddiviso in diverse fasi (ciascuna delle quali termina con un provvedimento autonomamente lesivo).

Pubblico impiego – trasferimento d'ufficio

Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2011 n. 23. pres. P. De Lise, est. M. Lipari

L'indennità per il trasferimento 'di autorità', prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, spetta solo se sussiste il requisito generale della

distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

[Link al testo sentenza](#)

Il principio formulato dalla Adunanza Plenaria riguarda non solo il ‘trasferimento d’autorità’ dei militari, ma anche la missione cui è adibito il personale di magistratura. Ha osservato la sentenza che la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e l’originaria sede di servizio rappresenta ancora, pur nel mutato quadro normativo di riferimento, un presupposto necessario per l’erogazione sia dell’indennità di missione, sia di quella di trasferimento (sia nel vigore delle legge n. 100 del 1987, che nel vigore della legge n. 86 del 2001).

Processo amministrativo - Competenza

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2011, ord n. 22, pres. P. de Lise, est. R. Greco

Ai sensi dell’art. 13 del Codice del processo amministrativo, sussiste la competenza del TAR periferico quando è impugnato un provvedimento di revoca di porto d’armi, in quanto emanato da una autorità avente sede nella circoscrizione del medesimo TAR.

[Link al testo sentenza](#)

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto che le disposizioni del Codice del processo amministrativo non abbiano inciso sul criterio di riparto di competenza, in precedenza applicabile in base agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971.

Concorso - Ammissione

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 dicembre 2011, n. 21, pres. de Lise, est. R. Garofoli)

Qualora un bando di concorso preveda la partecipazione dei candidati nei casi di ‘mancato superamento’ di un determinato anno d’età, l’amministrazione legittimamente esclude il candidato quando, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, vi sia stato il correlativo compleanno.

[Link al testo sentenza](#)

L'Adunanza Plenaria ha composto i precedenti contrastanti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, rilevando che “sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando, facendo, invero, riferimento all'evento della nascita dell'individuo, il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno”.

Processo amministrativo – competenza
Processo amministrativo – competenza

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ord. 16 novembre 2011, n. 20, pres. G. Trotta, est. M. Lipari

Sussiste la competenza territoriale del TAR per il Lazio, sede di Roma, sull'impugnazione degli atti di un organo statale, aventi efficacia estesa all'intero territorio nazionale (nel caso di specie, le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, concernenti il regolamento interno del Consiglio e la fissazione dei criteri per il conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione Interna di TAR), senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso criterio della sede di servizio del pubblico dipendente. Difatti, nel caso in cui il ricorso introduca più di una controversia, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del TAR periferico, e l'altra attribuita al TAR per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l'unità del giudizio, dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di atti di amministrazione statale ad efficacia ultra regionale.

Il codice del processo amministrativo, nel sancire il nuovo principio della competenza territoriale sempre inderogabile, non ha dettato alcuna specifica regola riguardante il mutamento della competenza territoriale, per ragioni di connessione. Si deve ritenere, tuttavia, che assuma portata generale il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, che realizza i valori della effettività della tutela (articolo 1) e della ragionevole durata del processo (articolo 2, comma 2). In questo senso, l'esigenza di assicurare comunque l'unitarietà del processo è confermata dalla previsione dell'articolo 32, secondo cui “è sempre possibile nello giudizio il cumulo di domande connesse, proposte in via principale o incidentale”.

[Link al testo sentenza](#)

L'Adunanza Plenaria ha approfondito i rapporti che intercorrono tra i vari criteri di determinazione della competenza territoriale, rilevando – nel caso di

impugnazione congiunta - la prevalenza del criterio riguardante la competenza del TAR per il Lazio nel caso di impugnazione di un atto avente efficacia estesa all'intero territorio nazionale, rispetto a quello della sede di servizio del dipendente.

Processo amministrativo - Competenza

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 novembre 2011, n. 19, pres. P. De Lise, est. A. Leoni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del processo amministrativo, sussiste la competenza del TAR per il Lazio quando, oltre ad un atto avente effetti limitati alla circoscrizione di un tribunale amministrativo regionale, è anche impugnata - sia pure 'in subordine' - una circolare avente efficacia esterna e non natura 'meramente interpretativa'.

[Link al testo sentenza](#)

L'Adunanza Plenaria ha formulato il principio indicato nella massima, ribadendo l'orientamento già espresso con la pronuncia n. 6 del 2011, dopo aver elaborato principi di carattere generale sulla impugnabilità delle circolari, aventi efficacia esterna, unitamente all'atto applicativo,

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 ottobre 2011, n. 18, pres. P. de Lise, est. F. Caringella

In relazione ai crediti di natura retributiva maturati prima del 31 dicembre 1995 e tardivamente soddisfatti, le somme dovute a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito retributivo, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione, sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza ha ribadito i criteri fissati dalla decisione n. 3 del 15 giugno 1998 della Adunanza Plenaria.

Contratti della pubblica amministrazione – requisiti di partecipazione e di classificazione – requisiti di ordine generale

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 agosto 2011, n. 17, pres. P. de Lise, est. A. Leoni

Non si applica il divieto di partecipazione alle gare relative a servizi, previsto dall'art. 13 del decreto legge n. 223 del 2006, come convertito nella legge n. 248 del 2006, alla società controllata da una società mista, se quest'ultima non è qualificabile come società strumentale per l'attività istituzionale dei Comuni soci.

[Link al testo sentenza](#)

L'Adunanza Plenaria, nel comporre un contrasto giurisprudenziale interno alla Quinta Sezione, ha affrontato le questioni interpretative riguardanti l'ambito di applicazione dell'art. 13 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'Adunanza Plenaria ha al riguardo tenuto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 326 del 1° agosto 2008), nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia – dettagliatamente richiamata - sulla partecipazione alle gare di organismi di proprietà o partecipati da enti pubblici .